

A black and white photograph of the Milan skyline, featuring the Duomo di Milano and various skyscrapers. The image is overlaid with large, semi-transparent red triangles that create a modern, geometric design. Two white circles are positioned at the top and bottom center of the frame.

L'entrata in vigore dell'e-CMR e la sua applicazione pratica: vantaggi e criticità

• Margiotta & Partners

Art. 4 CMR – La forma del contratto

Il contratto di trasporto è stabilito dalla lettera di vettura.

Mancanza, irregolarità o perdita della lettera di vettura



non pregiudica l'esistenza né la validità

del contratto di trasporto, che rimane sottoposto alle disposizioni della CMR

- La lettera di vettura internazionale è documento idoneo a comprovare il trasferimento di merci intracomunitarie ai fini del loro trattamento IVA, ai sensi dell'art. 41 comma 1 lett. a) del D.l. 331/1993

Caratteristiche e funzione del CMR

- ❖ fa fede delle condizioni di trasporto e del ricevimento delle merci da parte del vettore;
- ❖ non è titolo negoziabile, nel senso che non consente di trasferire il possesso della merce durante il viaggio ad altri soggetti;
- ❖ deve sempre viaggiare assieme alla merce ("in vettura");
- ❖ può essere rilasciato all'ordine ed in tal caso i diritti verso il vettore si trasferiscono mediante girata a norma della Convenzione internazionale; non è tuttavia un documento rappresentativo di merce ma solo di legittimazione (identificazione) dell'avente diritto alla prestazione. Di conseguenza il destinatario indicato sul documento (consignee), anche se non è in possesso dell'originale, può comunque ritirare la merce.

Conseguenze dell'utilizzo del modulo CMR

L'utilizzo del formulario di lettera di vettura internazionale assoggetta automaticamente il contratto di trasporto alla disciplina della Convenzione CMR per attribuzione pattizia tra le parti, indipendentemente dai requisiti automatici del campo di applicazione previsti dall'art.1 della CMR stessa.

E-CMR

L'e-CMR è un sistema di **lettera di vettura elettronica** che si sta diffondendo sempre più all'interno del mercato europeo.

Essendo l'e-CMR un **sistema elettronico** il suo utilizzo non solo facilita le procedure (documenti sempre disponibili online), ma rende la logistica più semplice sveltendone i processi e aumentando contestualmente la trasparenza e la tracciabilità della Supply Chain.

L'e-CMR è la lettera di vettura stradale ma in formato elettronico. Si tratta di un documento redatto per provare sia l'avvenuta presa in consegna delle merci sia del loro stato da parte del vettore e testimonia il contratto di trasporto internazionale.

Il **CMR elettronico (e-CMR)**, promosso dall'IRU, è stato introdotto nel 2008 tramite il **Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione CMR** ed è entrato in vigore il 5 giugno 2011. Esso, oltre a contenere tutti i dettagli della lettera di vettura cartacea, presenta funzionalità aggiuntive come la possibilità di allegare documenti e foto e l'autenticazione tramite firma elettronica. Per l'Italia è efficace dall'agosto 2024.

L'utilizzo dell'e-CMR si allinea con gli obiettivi di ottimizzazione ed efficientamento della filiera logistica e dei trasporti che sono oggetto del **Mobility Package europeo**, con particolare riferimento al **Regolamento (UE) 2020/1056** relativo alle **informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI)**, le cui disposizioni sono efficaci per l'Italia dal 21 agosto 2024.

Ad oggi hanno aderito al protocollo per la e-CMR i seguenti 39 stati:

Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Iran, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Polonia, Portogallo, Russia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Ungheria, Uzbekistan e Kirghizistan.

L'**obiettivo** dell'e-CMR è quello di **migliorare la qualità della Supply Chain logistica** andando a potenziarne sia l'efficienza sia la visibilità lungo tutta la catena di distribuzione.

La **comunicazione di dati**, la **firma per ricezione o consegna**, il [monitoraggio delle spedizioni](#): tutte queste operazioni grazie all'e-CMR possono essere racchiuse in un **semplice file digitale** sempre disponibile e recuperabile.

Grazie all'uso dell'e-CMR si riduce anche l'**impatto ambientale dei trasporti** questo perché non sono necessari documenti cartacei da stampare e fotocopiare.

L'assenza del documento cartaceo non solo rende il processo più snello, ma riduce i costi di archivio per l'azienda e limita al massimo l'errore umano (niente più grafie illeggibili o documenti dimenticati).

Inoltre, con l'e-CMR è possibile produrre in automatico un documento in più lingue, senza necessità di **costi extra di traduzione**, il che facilita i traffici con tutti i Paesi.

I passaggi principali del funzionamento:

1. Creazione digitale del documento: il mittente compila la e-CMR tramite una piattaforma digitale certificata, includendo tutti i dati rilevanti.
2. Firma elettronica: tutte le parti coinvolte firmano digitalmente il documento, garantendo autenticità e non modificabilità.
3. Trasmissione e accesso: il documento è accessibile in tempo reale da tutte le parti autorizzate, incluse autorità doganali e forze dell'ordine.
4. Monitoraggio e aggiornamenti: durante il trasporto, la e-CMR può essere aggiornata con modifiche al percorso, incidenti o consegna avvenuta.
5. Archiviazione digitale: Una volta completato il trasporto, la e-CMR viene archiviata digitalmente per fini legali, fiscali e logistici.

Autenticazione del CMR elettronico

Il CMR elettronico per avere validità deve essere autenticato dalle parti contrattuali mediante una firma elettronica affidabile in grado di garantire il suo collegamento con il CMR elettronico, e dove con firma elettronica si intendono i dati in formato elettronico allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione. L'affidabilità della firma elettronica è tale se:

- è connessa univocamente al firmatario;
- permette di identificare il firmatario;
- è stata creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo;
- è collegata ai dati a cui si riferisce in modo che ogni eventuale modifica sia identificabile.

Efficacia probatoria della E-CMR

La E-CMR conforme alle disposizioni del Protocollo addizionale del febbraio 2008, è considerata equivalente al CMR cartaceo (Art. 2 co. 2 del Protocollo) e ha, quindi lo stesso valore probatorio e produce i medesimi effetti.

I soggetti tenuti alla compilazione della E-CMR

L'Art. 1 del Protocollo nello specificare cosa si intende per "lettera di vettura elettronica" prevede che essa sia "emessa dal vettore, dal mittente o da qualsiasi altra parte interessata all'esecuzione di un contratto di trasporto", come lo è lo spedizioniere.

Il successivo Art. 5 comma 1 stabilisce, poi, che " le parti interessate all'esecuzione del contratto di trasporto stabiliscono di comune accordo le procedure e la loro attuazione al fine di conformarsi alle disposizioni del presente Protocollo".

N.B. sarà perciò molto importante la pattuizione contrattuale in merito tra i soggetti della filiera.

E-CMR come prova delle cessioni intracomunitarie di beni

Quando un'impresa effettua cessioni intracomunitarie di beni l'articolo 41 D.L. n. 331/93, la considera come operazione "non imponibile". Tuttavia, è necessario che vengano rispettati una serie di requisiti indispensabili per la non imponibilità, tra cui l'onere della prova del trasferimento in altro Paese UE del bene. In particolare, l'impresa è chiamata a fornire l'indicazione che i beni sono usciti dal territorio dello Stato. Tale prova può essere fornita, ad esempio, attraverso l'esibizione del documento di trasporto.

Il requisito che presenta il maggior profilo di criticità, per la non imponibilità, è certamente quello rappresentato da la prova della movimentazione fisica dei beni. L'azienda cedente, infatti, è chiamata a provare che i beni ceduti abbiano lasciato l'Italia per raggiungere un altro Paese comunitario. Sotto il profilo pratico, fornire questa prova non sempre è agevole. Le difficoltà legate alla precisa e corretta individuazione di tale evento, quindi ottenere la prova della fuoriuscita dei beni.

E-CMR come prova delle cessioni intracomunitarie di beni

L'Agenzia delle Entrate ha riepilogato quali possono essere i mezzi di prova sostitutivi a disposizione del cedente per provare la cessione intracomunitaria (Risoluzione n. 19/E/13). Per dimostrare l'avvenuta spedizione di merci in altro paese comunitario, occorre conservare la seguente documentazione fiscale e contabile:

La fattura di vendita all'acquirente comunitario;

Gli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate;

Il documento di trasporto "CMR" firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e/o dal destinatario per ricevuta;

La rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento della merce.

E-CMR come prova delle cessioni intracomunitarie di beni

Pertanto, appare evidente come la E-CMR, produrrebbe, in capo alle cessioni intracomunitarie i beni, il perfezionamento della predetta attraverso una procedura più rapida, più sicura e meno soggetta a problemi circa carenze o inesattezze di prove.

Prime osservazioni e criticità

- 1) Attualmente non totale adesione dei paesi che hanno ratificato la CMR al protocollo sulla e-CMR
- 2) Attuale limitata diffusione dei software e scarsa adesione da parte dei soggetti della filiera al nuovo strumento
- 3) Difficoltà di dialogo tra le diverse applicazioni informatiche di utilizzo della E-CMR

Suggerimenti

Stabilire contrattualmente se le parti coinvolte nella filiera (committente, vettore, subvettore) siano tenute all'utilizzo della E-CMR o meno, o abbiamo facoltà discrezionale di scelta.

Grazie per l'attenzione!

